

AULA 'B'



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. DARIO CONTE - Consigliere-
Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -
Dott. NICOLA DE MARINIS -Rel. Consigliere -

Personale
docente
Ricostruzione
carriera
Insegnamento
part-time

R.G.N.16408/2023

Cron.

Rep.

Ud 03/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16408-2023 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

2026

1088

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 82/2023 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 19/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte d'Appello di Perugia,
in riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, rigettava



la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'accertamento della natura discriminatoria della ricostruzione della carriera dell'istante, docente di ruolo dall'anno scolastico 2014/2015, dopo un periodo di precariato in cui aveva prestato servizio in virtù di plurimi contratti a termine, per la mancata valorizzazione dell'intero periodo pre-ruolo, la conseguente disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la condanna del Ministero a rideterminare la ricostruzione della carriera, riconosciuta con riferimento ad una anzianità di anni 9 e mesi 4 a fronte di un servizio di anni 10 mesi 8 e giorni 12, relativamente all'intero periodo di servizio prestato di contratti a termine prima della immissione in ruolo e, così, ad attribuirle, con decorrenza *ex tunc*, l'esatto grado di anzianità dovuto ai fini economici e giuridici.

La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto infondata la pretesa dell'istante relativa alla riparametrazione delle giornate di servizio effettivo in ragione della minore consistenza oraria dell'incarico inferiore alle 18 ore settimanali che costituisce l'orario di servizio ordinario del personale docente per le scuole di secondo grado (dovendosi, pertanto, secondo l'istante, calcolare una giornata intera di servizio per quanto l'orario osservato fosse ridotto) e, di contro, corretto calcolare il servizio effettivo cumulando le ore prestate e traducendole in giorni, mesi e anni, in modo che le ore complessivamente svolte dall'istante, pari a 3139,45 giorni di servizio effettivo ad orario pieno trovavano corrispondenza in anni 8, mesi 8 e giorni 19, finendo, così per escludere, la natura discriminatoria della riparametrazione che, alla stregua della



giurisprudenza di questa Corte, può riconoscersi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (nella specie anni 9 e mesi 4), perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la [REDACTED] affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur intimato, si è limitato a costituirsi ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamenta a carico della Corte territoriale l'erronea attuazione del principio di parità di trattamento del docente a termine rispetto al rispetto al docente a tempo pieno, assumendo che questo non possa comportare, come ritenuto dalla Corte territoriale, che i servizi ammissibili ai fini della ricostruzione di carriera prestati in una funzione a prestazioni *part time* possono essere presi in considerazione in ragione di un numero di anni che essi rappresenterebbero se fossero stati prestati in una funzione *full time*, dovendo, viceversa, ritenersi che, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici automatici di retribuzione di anzianità, il servizio reso a prestazioni incomplete nell'arco dell'anno scolastico vale comunque per il periodo annuale corrispondente come se fosse stato prestato a tempo pieno.



La questione posta riveste valenza nomofilattica non rinvenendosi precedenti di questa Corte in ordine al criterio di computo dell'anzianità di servizio di docenti che abbiano prestato la propria funzione didattica per un orario ridotto, inferiore cioè alle 18 ore settimanali, che costituisce l'orario di servizio ordinario del personale docente per le scuole di secondo grado, che la Corte territoriale individua nella riparametrazione alle 18 ore settimanali del numero di ore di servizio effettivo cumulate dal docente negli anni di servizio reso ad orario ridotto (ovvero sulla base di una frazione il cui numeratore è il numero effettivo di prestazioni lavorative settimanali e il cui denominatore è il numero di prestazioni lavorative settimanali corrispondenti a prestazioni lavorative complete), mentre la ricorrente ritiene che gli anni di servizio prestato ad orario ridotto debbano essere considerati per la loro interezza a prescindere dall'orario ridotto osservato.

È opportuno che l'esame della questione avvenga all'esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 3.3.2026

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio



Numero registro generale 16408/2023

Numero sezionale 1088/2026

Numero di raccolta generale 8503/2026

Data pubblicazione 06/04/2026



Numero registro generale 16408/2023

Numero sezionale 1088/2026

Numero di raccolta generale 8503/2026

Data pubblicazione 06/04/2026

